



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.PG/		2013/46510	
DEL		20/2/2013	

ALLE CCIAA

AI COMPONENTI DELLA CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIA RIMINI, 7  
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA  
STRADA FARNESINA,106  
29100 PIACENZA

### **Oggetto: Parere in merito alla attività di “Gestione parco giochi”**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato da CNA Forlì-Cesena il 27/11/2012 in merito alla iscrivibilità all'Albo Artigiani di una impresa svolgente l'attività di “Gestione parco giochi e/o giochi gonfiabili”, nella seduta del 21/1/2013 espone quanto segue:

Gestione Commissione  
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44  
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23  
fax 051.527.6533

Email: [cra@regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [cra@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@postacert.regione.emilia-romagna.it)

L'attività di gestione di parco giochi rientra nelle attività dei parchi di divertimento, la cui normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale 18 maggio 2007, recentemente modificato con il DM 13 dicembre 2012.

Per attività di parchi divertimenti s'intende "un complesso di attrazioni, intrattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante, destinate allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per la quale è prevista un'organizzazione costituita di servizi comuni".

In queste attività è prevista per legge la figura del "gestore" che ha il controllo dell'attività e a cui fa capo la titolarità della licenza (art. 69 TULPS).

Con particolare riferimento ai giochi gonfiabili, questi devono essere oggetto di particolare attenzione e manutenzione; infatti il gestore deve:

- rispettare tutte le indicazioni per il montaggio e l'uso stabilite dal produttore;
- se questi giochi sono installati all'aperto devono essere collocati in aree idonee a livello del terreno e non esposte a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito;
- il motore di azionamento deve essere protetto da contatti volontari o accidentali;
- essere costantemente presente durante l'utilizzo delle attrezzature;
- controllare che il numero di utenti che contemporaneamente utilizzano il gioco non sia superiore a quello indicato dal produttore;
- in generale il gestore deve garantire la massima sicurezza e attenzione durante l'utilizzo dell'attrazione.

Concludendo, considerata la responsabilità del gestore e il tempo che egli destina alla propria attività nel processo produttivo, così come disposto dagli artt. 2 e 3 della legge quadro sull'artigianato n. 443/85, si può ritenere che l'attività di gestione parco giochi e gonfiabili come artigiana.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi

## Gottardi Giovanni

---

**Da:** marco laghi [marco.laghi@cnafc.it]

**Inviato:** martedì 27 novembre 2012 18.19

**A:** Gottardi Giovanni

**Oggetto:** Richiesta parere CRA - Giochi Gonfiabili

La scrivente Associazione, in relazione alle richieste avanzate da parte di imprese e soggetti operanti nel settore, formula la presente richiesta di parere in merito al seguente quesito.

Premesso che l'art.3 della L.443/85 definisce come artigiana "... L'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.....".

Considerando la crescita progressiva nel settore dell'artigianato, di imprese fornitrici di servizi, piuttosto che imprese tradizionalmente produttrici di beni materiali.

Considerando che l'attività di "GESTIONE PARCO GIOCHI (giochi gonfiabili, ecc.)" consiste nella gestione quotidiana di un complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature destinate allo svago, e alle attività ludiche e ricreative, e quindi non può esser limitata alla esclusiva vendita di un biglietto/gettone d'ingresso ma si deve intendere anche come una "manutenzione e/o pulizia" quotidiana delle attrazioni e dei luoghi/locali in cui l'attività viene esercitata.

Considerando che la CPA di Forlì-Cesena già in passato aveva stabilito come prassi corretta, quella di iscrivere all'albo artigiane tali tipologie di attività.

Tutto quanto premesso

CHIEDE

Se un soggetto che voglia operare in forma "imprenditoriale" (il che postula l'esistenza di una struttura minima e di organizzazione imprenditoriale) per tale attività (GESTIONE PARCO GIOCHI e/o GIOCHI GONFIABILI), possa rientrare nei requisiti previsti dalla Legge Quadro 443/85 ed essere quindi iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane.

In attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0280001

del 28/11/2012

Mitt.: LAGHI MARCO CNA DI FORLI

